

Comune di Arsié

Piazza Marconi 1 - 32030 Arsié - BL tel. 0439 59093 fax. 0439 750000 e-mail:
arsie@feltrino.bl.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI

INDICE SISTEMATICO

TITOLO 1° PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi e finalità

TITOLO 2° USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI

Art. 2 - Strutture adibite alla concessione in uso ai terzi

Art. 3 - Finalità delle concessioni

Art. 4 - Modalità di concessione

Art. 5 - Tariffe d'uso per le concessioni (servizi a domanda individuale)

TITOLO 3° USO DI LOCALI ADIBITI PREVALENTEMENTE A RIUNIONI ISTITUZIONALI

Art. 6 - Concessione in uso di strutture particolari

TITOLO 4° USO DI LOCALI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE PER ATTIVITA' DI TERZI

Art. 7 - Concessione in uso di locali da adibire a sedi di attività permanenti

TITOLO 5° DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 8 - Modalità presentazione delle domande

Art. 9 - Revoca della concessione

Art. 10 - Responsabilità e risarcimento dei danni

Art. 11 - Penalità

TITOLO 6° NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 - Regolarizzazione delle concessioni precarie in corso

Art. 13 - Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - Principi e finalità

L'Amministrazione Comunale, nel rispetto della disciplina contenuta nello Statuto e nelle disposizioni di cui all'art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m. e i., intende promuovere e sostenere concretamente l'attività dei cittadini, anche tra loro associati, rivolta ad iniziative riconosciute utili per lo sviluppo della persona e per la promozione delle formazioni sociali e culturali. Disciplina con il presente regolamento i criteri e le modalità per la concessione in uso a terzi richiedenti delle strutture di proprietà del Comune che consentono l'effettivo esercizio delle iniziative e manifestazioni di impegno civile finalizzate al raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse.

TITOLO II

USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI

ARTICOLO 2 - Strutture adibite alla concessione in uso ai terzi

Per la concessione d'uso a terzi richiedenti vengono indicati i locali di seguito elencati:

.....

ARTICOLO 3 - Finalità delle concessioni

Le strutture di proprietà del Comune elencate al precedente articolo 2, vengono concesse prioritariamente per manifestazioni ed iniziative di carattere sociale, di carattere socio - sanitario ed assistenziale, di area culturale, socio culturale, di area politica, dell'impegno civile, del tempo libero, di carattere ricreativo (con esclusione delle fruizioni per attività sportive diversamente disciplinate), per mostre ed esposizioni promosse ed organizzate da enti, associazioni, gruppi aventi sede ad Arsie'.

L'utilizzo degli spazi è concesso anche a singoli cittadini purché le iniziative rispondano alle finalità di cui al 1° comma.

Le richieste di uso della struttura da parte di terzi, singoli e o associati, non residenti ad Arsie' o di enti ed associazioni diverse da quelle indicate al 1° comma del presente articolo, saranno prese in considerazione dopo il soddisfacimento delle richieste di cui ai commi uno e due.

Ai sensi della legge 10.12.1993 n.515 verranno messi a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali appositi locali. E' vietato in ogni caso

l'uso delle sale ai Partiti Politici che intendano svolgere attività propria di partito (tesseramenti, assemblee di iscritti e di direttivi, ecc...).

ARTICOLO 4 - Modalità di concessione

L'ordine cronologico di assunzione al protocollo comunale delle richieste e le relative finalità di cui al precedente articolo, costituiscono criterio di priorità nell'assegnazione delle concessioni.

ARTICOLO 5 - Tariffe d'uso per le concessioni

L'uso delle sale di cui all'art.2 è concesso a titolo gratuito alle Associazioni, Società Pubbliche, Comitati, Partiti Politici, Scuole ed in genere ad Enti esponenziali di interessi collettivi presenti nel territorio comunale per manifestazioni, Congressi e riunioni aperte al pubblico senza pagamento di biglietto di ingresso e comunque non aventi finalità di lucro o promozionali di attività economiche, a condizione che gli stessi provvedano alla riconsegna dei locali nello stato originario (di ordine, integrità e pulizia) in cui sono stati ricevuti, pena la decadenza dal beneficio della gratuità.

L'Amministrazione Comunale potrà concedere, con separato atto deliberativo l'uso gratuito della sala oltre le limitazioni citate in precedenza, a beneficiari particolarmente meritevoli, fissando obblighi e modalità.

All'infuori dei casi di gratuità di cui sopra, l'uso delle sale può essere concesso ai soggetti di cui all'art.3 per gli scopi di cui allo stesso articolo, senza limitazioni di tempo, dietro il pagamento di un corrispettivo.

Le tariffe per le concessioni in uso delle strutture indicate all'articolo 2, saranno deliberate annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione. Il corrispettivo per il pagamento delle sale di cui trattasi dovrà essere versato in anticipo, pena l'impossibilità di rilasciare la concessione. Le tariffe coprono le spese sostenute dal Comune per l'utilizzo delle sale (luce, riscaldamento, pulizie, etc.) e costituiscono pertanto un rimborso spese forfettario.

Le iniziative patrocinate dal Comune non sono sottoposte a tariffazione.

TITOLO III

USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 6 - Concessione in uso di strutture particolari

La sala consiliare viene prevalentemente utilizzata per l'effettuazione di iniziative realizzate direttamente dal Comune, anche con la collaborazione di terzi.

La struttura sopraindicata potrà essere concessa per manifestazioni di pubblico interesse in uso gratuito ai soggetti che ne faranno richiesta, verificato l'effettivo carattere pubblicitario o di interesse pubblico dell'iniziativa, ferme restando le responsabilità connesse all'uso delle strutture di cui sopra.

I gruppi consiliari hanno la possibilità di utilizzare la sala gratuitamente per l'espletamento del loro mandato.

TITOLO 4

USO DI LOCALI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE PER ATTIVITA' DI TERZI

ARTICOLO 7 - Concessione in uso di locali da adibire a sedi di attività permanenti

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di concedere in uso per un periodo di tempo determinato - previa stipula di apposita convenzione che preveda, tra l'altro, le finalità socio culturali o gli specifici progetti che i terzi intendono realizzare, la durata, il canone d'uso ed indicizzazione ISTAT, le modalità di pagamento e relative sanzioni per l'inadempimento o il ritardo, la cauzione, il rimborso delle spese per le eventuali utenze presenti (energia elettrica, telefono, gas, acqua, ecc.) le modalità di rilascio, le prescrizioni previste da leggi o regolamenti vigenti - oltre che le strutture precedentemente enumerate, anche i seguenti:

- a) spazi nelle scuole lasciati liberi da occupazioni o attività didattiche (previa autorizzazione dell'autorità scolastica).
- b) spazi fruibili nelle scuole di proprietà di concerto con l'autorità scolastica e con l'autorizzazione della stessa nei tempi ed orari extrascolastici, per l'allestimento di corsi e iniziative di durata continuativa.
- c) locali che si rendono disponibili a seguito di ristrutturazione e accorpamento di servizi comunali.

Le suddette strutture saranno concesse con priorità a associazioni o enti:

- che collaborano con l'Amministrazione Comunale per l'espletamento di servizi di pubblica utilità
- che hanno finalità di pubblica utilità e sociali
- che svolgono attività di pubblico interesse sul territorio.

A parità di condizioni e di documentata necessità viene data priorità all'associazione o ente che abbia inoltrato richiesta in data antecedente. La durata della concessione non potrà essere superiore ad anni quattro, con espresso divieto di tacito rinnovo alla scadenza.

Il canone sarà calcolato in misura tale da garantire, in ogni caso, la copertura delle spese di funzionamento e di gestione

dell'unità immobiliare o porzione della stessa, anche nel caso eccezionale in cui sia determinato in misura inferiore al canone di mercato, qualora siano comprovate le ragioni di pubblico interesse sottese a tale decisione o la pubblica utilità rappresentata dalle finalità perseguite, dalle attività svolte e dai servizi forniti dalle persone fisiche, dalle associazioni o dagli enti predetti.

TITOLO 5 DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 8 - Modalità presentazione delle domande

La domanda per la concessione in uso dei locali o di strutture dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione, gruppo o del singolo richiedente utilizzando apposito modulo almeno 05 giorni prima della data della manifestazione o riunione fatti salvi casi di particolare urgenza debitamente motivati.

Nella domanda di cui al comma precedente potrà essere eventualmente indicato il nominativo di altra persona responsabile dell'organizzazione o dell'iniziativa, la quale dovrà essere presente per tutta la durata della manifestazione ed alla quale si farà riferimento per impartire, anche verbalmente prima dell'utilizzo, disposizioni di servizio per l'uso delle strutture stesse. In mancanza è inteso che il richiedente (legale rappresentante) assume direttamente qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale e dei terzi anche per il fatto dei propri associati, ausiliari e dipendenti. Il provvedimento comunale concessorio della struttura richiesta non assorbe, né comprende eventuali e qualsivoglia altre prescrizioni che vigenti norme, in relazione all'attività del conduttore ponessero a carico del medesimo. L'uso delle sale verrà concesso purché i giorni ed orari non coincidano con riunioni già programmate; comunque le manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale e da altre pubbliche autorità avranno priorità sulle altre ove sussista motivo di urgenza e pubblica utilità. Nel caso di utilizzo delle sale per urgenti motivi di carattere pubblico, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione in ogni momento, previa restituzione del canone o della parte di canone inutilmente versato e il rimborso delle spese già sostenute e documentate.

ARTICOLO 9 - Obblighi dei Concessionari

Il concessionario potrà accedere alla sala avuta in uso, e solo ad essa, salvo le pertinenze connesse con l'uso stesso. A nessuno è consentito accedere ad altri locali dell'edificio. L'uso dei locali dovrà avvenire adoperando la massima diligenza e pertanto senza che vengano provocati danni di alcun genere. Le iniziative svolte all'interno degli spazi concessi dovranno inoltre rispettare le norme di pacifica convivenza con coloro che

usufruiranno di eventuali spazi attigui e con i residenti. Spetta al concessionario la vigilanza circa il corretto utilizzo degli spazi consentiti. L'orario di uso delle sale risulta dall'apposito atto di convenzione e/o autorizzazione e dovrà essere scrupolosamente osservato. Il concessionario sarà inoltre responsabile, al termine della riunione, dello spegnimento delle apparecchiature elettriche e della chiusura attenta dei vari ingressi comprese le finestre. La trasgressione a tali regole comporta l'applicazione della penale massima prevista. Per concessioni temporanee l'onere delle pulizie è a carico dell'amministrazione comunale.

In ogni caso il concessionario è esclusivamente responsabile per ogni danno a persone o cose che dovesse occorrere in occasione dell'uso degli spazi oggetto di concessione e comunque di tutti i danni connessi alla predetta concessione.

ARTICOLO 10 - Revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale ha in ogni caso la facoltà di revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato, notificato al legale rappresentante del concessionario, l'autorizzazione all'uso delle strutture, nei casi in cui ritenga che le iniziative programmate non rispondano alle condizioni generali o alle particolari prescrizioni convenzionali d'uso. Entro il termine perentorio di giorni 15 dalla notifica del provvedimento di cui al precedente capoverso, il concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni scritte all'amministrazione comunale, trascorsi i quali il provvedimento diventa definitivo ed i locali dovranno essere rilasciati in perfetto stato d'uso, liberi da quanto eventualmente vi abbia collocato il concessionario, nei successivi quindici giorni. In caso di presentazione di controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale confermerà o meno il provvedimento di revoca, dandone comunicazione al concessionario.

La comunicazione prevederà eventualmente anche il termine di rilascio dell'immobile non superiore a giorni 15.

ARTICOLO 11 - responsabilità e risarcimento dei danni

Il concessionario è civilmente responsabile per sé e per gli utenti delle sale nelle ore assegnate dalla convenzione. Il concessionario, con la sottoscrizione dell'atto di convenzione assume anche personalmente, ogni responsabilità in ordine agli oneri finanziari previsti dalla convenzione.

Tutti i danni causati diretti e indiretti a locali ed alle relative suppellettili durante o in concessione d'uso dovranno essere risarciti all'Amministrazione Comunale (danno emergente e lucro cessante).

ARTICOLO 12 - Penalità

Il presente regolamento deve essere rispettato da tutti i concessionari e i presenti nelle sale. Eventuali trasgressioni a

queste norme ed a eventuali successive disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale comporteranno l'addebito al concessionario di una penale che varia da €. 10,00 a €. 258,00 ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. In caso di inadempienze gravi potrà essere emesso provvedimento di revoca della concessione o del diniego di concessioni future. I suddetti provvedimenti non inficiano il diritto del Comune di rivalersi sul concessionario per qualsiasi danno a beni del Comune dallo stesso compiuto o da altri utenti soggetti alla sua vigilanza.

TITOLO 6

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 13 - Regolarizzazione delle concessioni precarie in corso

L'Amministrazione Comunale, in sede di prima applicazione del presente regolamento, provvederà a regolarizzare la concessioni in corso e ad uniformarle ai criteri e dettami del presente regolamento, mediante stipula delle convenzioni ai sensi dell'art.7.

ARTICOLO 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.